

ALLEGATO "A"

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

* * * * *

ENCEFALI A REMI

Articolo 1 - (Denominazione)

È costituita un'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata **ENCEFALI A REMI**. A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, dalle norme dettate dal Codice Civile agli articoli dal 14 al 42 ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, citato in seguito anche come Codice del terzo settore, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, delle norme speciali e generali in materia e di tutti i principi dell'ordinamento giuridico.

Gli acronimi APS ed ETS potranno essere inseriti nella denominazione nei termini e nei modi consentiti dalle leggi.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 - (Sede)

Essa ha sede in Comune di Faenza, Provincia di Ravenna e potrà operare in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Articolo 3 - (Finalità e attività)

L'associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e attuare la ricerca e l'insegnamento nell'ambito dell'arte espressiva sia fine a sé stessa, sia come strumento terapeutico all'interno della relazione d'aiuto, con percorsi personali e/o collettivi per favorire la formazione intellettuale,



relazionale ed emotiva della persona, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative ed eventi tematici di qualsiasi genere anche in collaborazione con enti sia privati, sia pubblici e avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.

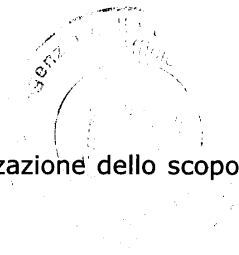
L'obiettivo verrà perseguito anche attraverso l'espletamento di molteplici attività culturali, creative e ricreative, divulgative, educative e pedagogiche, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei fruitori dei servizi e traendo ispirazione dai principi di democrazia, di uguaglianza e di solidarietà quali pilastri cardine del nostro ordinamento giuridico e sociale.

Le azioni dell'associazione sono altresì ispirate dai principi di pari opportunità tra uomini e donne e di rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione potrà anche svolgere ogni altra attività connessa o affine alle precedenti e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Potrà altresì svolgere, pur in modo non prevalente, qualsiasi attività commerciale anch'essa propedeutica e/o collegata allo scopo dell'associazione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Enti del Terzo Settore.

Al fine del perseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà anche:

- sostenere e incoraggiare lo sviluppo delle conoscenze nell'ambito delle arti, nonché in ambito letterario, visivo, musicale e teatrale e di tutte quante le loro forme e, tramite la pratica, la promozione e l'espressione, intende partecipare con contributi di carattere culturale alla vita dell'intera comunità nazionale e internazionale, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- organizzare e promuovere il benessere e la crescita personale attraverso attività e percorsi individuali e/o collettivi di relazione d'aiuto quali teatroterapia, arteterapia, musicoterapia, counseling, bioenergetica, danza-movimento terapia, meditazione e affini.
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione,



concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla divulgazione e alla realizzazione dello scopo sociale;

- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento negli ambiti delle attività istituzionali promosse dall'associazione;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene mobile e/o immobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale e personale, nonché di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso qualsiasi attività culturale quale corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti e seminari e/o lezioni nell'ambito delle discipline artistiche, teatrali, musicali, letterarie, storiche ed editoriali;
- offrire servizi di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- organizzare eventi culturali quali manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, letture, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi teorici e pratici;
- svolgere attività divulgativa e/o di intrattenimento tramite piattaforme multimediali web e/o servizi di diffusione audio-video con la creazione e condivisione in rete e/o proiezione o riproduzione di contenuti quali videoclip, trailer, cortometraggi e/o lungometraggi, notizie, live streaming, slideshow, video blog, brevi video originali, video didattici, podcast e simili.
- svolgere attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali e/o partecipando come ospiti a format preesistenti, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'associazione;
- curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura e della relazione d'aiuto così come è stata posta

alla base degli scopi istituzionali dall'associazione, anche attraverso l'impiego di supporti informatici, multimediali e virtuali quali e-book, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione atti ad essere messi a disposizione dei destinatari dei servizi forniti dall'associazione, nonché di fornire puntuali informazioni sulle attività e sulle iniziative di imminente programmazione;

- promuovere la raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, allo scopo di sostenere economicamente le attività istituzionali al riguardo previste dalle norme in materia ed in particolare dall'art. 7, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni anche a mezzo di partecipazione a banchi, mercatini, tombole, lotterie, feste, sagre e fiere anche con realizzazione di appositi stand, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e quant'altro utile a tale scopo pur sempre nei limiti delle norme in materia;

- favorire e promuovere scambi internazionali;

- stimolare lo sviluppo locale, nazionale e internazionale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;

- collaborare o partecipare a società, consorzi, associazioni e più in generale ad Enti del Terzo Settore le cui attività si integrino e siano affini con quelle dell'associazione e/o comunque utili al perseguimento degli scopi istituzionali;

- avanzare proposte e concludere convenzioni con Enti pubblici e privati allo scopo di finalizzare le proprie iniziative statutarie;

- richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi, liberalità e sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, al fine di sostenere finanziariamente le proprie attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e



strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalle Norme in materia di Terzo Settore.

Infine, l'associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ai fini del raggiungimento degli scopi sociali pur sempre nei limiti delle normative vigenti.

Articolo 4 - (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5 - (Ammissione)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione, di sottostare al suo statuto e di rispettare i principi della lealtà, della probità e della rettitudine. La partecipazione all'associazione di persone fisiche e di enti non persone fisiche è regolata dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle altre norme in materia.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto di tale minimo, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, presentata su apposito modulo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato



entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

In caso di domanda di ammissione come associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne e, in sua vece, ha diritto di voto nelle assemblee.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della medesima.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in assemblea a partire dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al



momento della convocazione della medesima e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- effettuare il versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo.

Articolo 7 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, che tiene un

comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, che crea ostacolo al buon andamento del sodalizio, che lede l'immagine dell'associazione, che denigra il suo operato, nonché quello dei propri organi, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 9 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione legale dei conti.

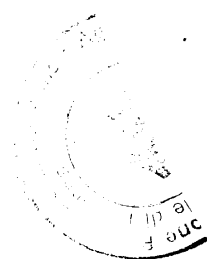
Articolo 10 - (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda



convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro strumento informatico e/o tecnologico inviata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11 - (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno all'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 12 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 13 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Articolo 14 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è composto da numero minimo di 2 ad un numero massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. In materia di requisiti e di conflitto di interessi si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli due membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti e le delibere sono validamente adottate con il parere favorevole del Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Delle riunioni dell'organo di amministrazione è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del medesimo.

Articolo 15 - (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la rappresentanza legale.


Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della cessazione del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente viene nominato dall'assemblea e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

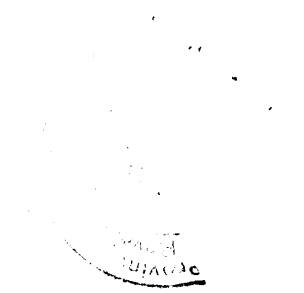
Articolo 16 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 17 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e



sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di altre norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Articolo 20 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili non registrati che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

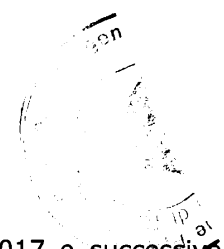
Articolo 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il primo bilancio verrà chiuso al 31 dicembre 2021. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



Articolo 23 - (Bilancio sociale)

Dovrà essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Ogni convenzione, in originale o in copia e a cura del Consiglio direttivo, è custodita presso la sede dell'associazione.

Articolo 25 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 26 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 27 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi creditori possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 28 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 29 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e/o secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 30 - (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dovrà essere richiesta la nomina al Presidente del Tribunale di Ravenna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia deciderà in via definitiva l'assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 12.

Articolo 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 32 - (Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore.

Inoltre:

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. n. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

